



STATUTO

“Centro Studi D.E.M.E.T.R.A. Projects”- ONLUS

(Development, Enhancement, Management for Environment,
Tourism and Rural Area)

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita l'Associazione denominata **Centro Studi D.E.M.E.T.R.A. Projects, in sigla “DEMETERA - ONLUS”**, di seguito indicata anche come “Associazione”. Fintanto che sussistano i requisiti richiesti dal D.lgs. 460/97 l'Associazione utilizzerà la locuzione **“Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”** o l'acronimo **“ONLUS”** nella denominazione dell'Associazione, nei suoi segni distintivi e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione ha sede in Termoli (CB), l'indirizzo può essere modificato all'interno della Provincia di Campobasso con delibera del Consiglio Direttivo, senza che la variazione costituisca modifica del presente Statuto. L'Assemblea dei Soci potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia o all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata, un eventuale scioglimento dovrà essere deliberato nelle forme previste dal presente Statuto.

ARTICOLO 2 – SCOPI

Il Centro Studi Naturalistici è un Istituto scientifico a carattere morale e culturale, apartitico, indipendente e senza alcuna finalità di lucro né diretto né indiretto che, rifiutando ogni tipo di violenza, persegue esclusivamente il fine di solidarietà sociale mediante la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D.Lgs. 4/12/97 n. 460, l'organizzazione è costituita anche in conformità al dettato della L. 266/91.

L'Associazione ha per scopi:

- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di cui al punto 8) del D.lgs. 460/97;
- promuovere il progresso degli studi relativi alle Scienze Naturali, con riguardo anche ad aspetti storico-artistici, socioeconomici e con particolare riferimento al patrimonio culturale e paesaggistico, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 22/01/2004 n°42.
- svolgere attività, di interesse e utilità pubblica, particolarmente nei settori della Conservazione della Natura, della Biodiversità, dell'Ecologia e dello Sviluppo sostenibile.

L'Associazione, pertanto, svolge la sua attività esclusivamente per finalità di pubblica utilità e tutte le attività non conformi agli scopi sociali e diverse da quelle tipiche delle ONLUS, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse come previsto dal comma 1 lettera c) del D.lgs. 460/97, sono espressamente vietate.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di



controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente statuto l'Associazione svolge le seguenti attività istituzionali:

- Studi e ricerche scientifiche applicate alla conservazione della biodiversità e alla gestione delle risorse naturali;
- Gestione diretta di aree di interesse naturalistico anche attraverso interventi di infrastrutturazione e riqualificazione;
- Sensibilizzazione e comunicazione sulle tematiche ambientali;
- Consulenze tecnico scientifiche e attività nel campo della conservazione e dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali e della pianificazione territoriale e turistica;
- Tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente;
- Proposta di normative e regole amministrative sulle tematiche di tutela ambientale ed attività volte a coinvolgere ed orientare le istituzioni, le forze sociali ed economiche verso legislazioni, programmi, accordi, progetti coerenti con le finalità di cui all'art. 2;
- Attività di educazione, sensibilizzazione e formazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela dell'ambiente effettuate mediante la formazione e l'aggiornamento professionale dei docenti scolastici e la promozione dell'organizzazione di attività turistico-culturali a scopo didattico e di sensibilizzazione;
- Promozione della partecipazione attiva e volontaria di tutti i cittadini ai suoi programmi;
- Promozione della cooperazione allo sviluppo sostenibile.

ARTICOLO 4 – STRUMENTI OPERATIVI

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'Art.2, l'Associazione, costituita in seno all'Università degli Studi del Molise, collabora attivamente nelle azioni e nei progetti dell'Università stessa; inoltre collabora con altre Università, Enti Parco, Riserve Naturali, Amministrazioni Pubbliche, Istituti di Ricerca, altri Enti Pubblici e Privati, Musei ed altri organismi nazionali, stranieri e sovranazionali.

In particolare, per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, l'Associazione:

- cura l'acquisizione, la conservazione e la gestione di habitat naturali e seminaturali per contribuire alla costruzione della Rete Ecologica Nazionale e della Rete Natura 2000 dell'Unione europea attraverso la costruzione di una "Banca dati degli Habitat e delle Specie";
- acquisisce in affitto, concessione o proprietà, aree naturali di rilevante interesse conservazionistico, al fine di preservarle da eventuali minacce, aree da riqualificare, aree utili alla riduzione dei gas serra e strutture necessarie alla conduzione di programmi di educazione ambientale;
- mobilita la partecipazione volontaria dei cittadini al raggiungimento dei fini statutari;
- cura l'acquisizione, la conservazione e la gestione di habitat naturali, reperti naturalistici, materiale bibliografico e fotografico per contribuire alla costruzione della Rete Ecologica Nazionale e della Rete Natura 2000 dell'Unione europea tramite l'allestimento di un settore di documentazione naturalistica con funzioni didattico-museali e turistico-divulgative e/o attraverso il collegamento con banche dati telematiche, anche su richiesta di Enti Pubblici e Privati;
- cura la promozione e il coordinamento tecnico-scientifico di attività di conservazione, di protezione e tutela di specie e habitat minacciati o in pericolo, in conformità a quanto



stabilito da leggi nazionali (con particolare ed espresso riferimento al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), direttive dell'Unione europea (direttive "Habitat" e "Uccelli" e relative norme nazionali di recepimento) e convenzioni internazionali (Bonn, Berna, Ramsar, Washington, etc.), ponendo attenzione sugli aspetti di sensibilizzazione culturale a livello tecnico, didattico e divulgativo;

- svolge attività di studio e di ricerca sugli aspetti naturalistici, paesaggistici, storico-artistici e socioeconomici del territorio, anche su richiesta di Enti pubblici e privati;
- in materia di pianificazione territoriale svolge attività di consulenza e indirizzo con formulazione di proposte e pareri eventualmente richiesti dagli enti competenti;
- pubblica collane concepite per ospitare lavori a carattere monografico, atti di convegni o risultati di ricerche svolte anche in collaborazione con Musei scientifici o altri enti o istituzioni nazionali ed internazionali;
- può concedere borse di studio e di ricerca a laureati, laureandi e tecnici che intendano specializzarsi nelle materie attinenti agli scopi di cui all'art. 2;
- può inserirsi in programmi comunitari, nazionali e locali riguardanti: la conservazione della natura, la gestione faunistica, le reti ecologiche, la biodiversità, gli indicatori ecologici, il programma "Rete Natura 2000", la pianificazione e la gestione del territorio e lo sviluppo sostenibile;
- esplica funzioni di formazione attraverso tutoraggio tesi di laurea, esercitazioni universitarie sul campo, visite di studio, stages, corsi di specializzazione e attività similari;
- organizza congressi, simposi, seminari, cicli di conferenze e workshop, iniziative che l'Associazione può anche patrocinare;
- sviluppa una rete di contatti a livello locale, nazionale e internazionale, con Enti di ricerca, Enti istituzionali, Associazioni, Organizzazioni Non Governative (O.N.G.) e Gruppi di Ricerca, ai fini di un proficuo scambio di esperienze e di promozione di proprie o comuni iniziative;
- promuove e finanzia lo scambio di studiosi e ricercatori nei settori di competenza, specialmente se appartenenti alle aree meno sviluppate del bacino del Mediterraneo od a Paesi in via di sviluppo;
- promuove una conoscenza rispettosa della natura esercitando funzioni di impulso, supporto e formazione finalizzate a promuovere e ad indirizzare le attività di sviluppo eco-turistico, come escursioni naturalistiche per scolaresche o gruppi, turismo naturalistico di qualità, attività espositive didattiche e turistico-ricreative, che saranno svolte dall'Associazione o da altri soggetti quali associazioni ambientaliste o cooperative locali;
- raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e di organismi nazionali ed internazionali per progetti e programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i lasciti testamentari;
- organizza corsi di formazione non solo professionali per il raggiungimento delle finalità statutarie e costituisce fra docenti ed educatori un coordinamento che rappresenti e promuova le azioni tese alla diffusione dell'educazione ambientale;
- gestisce le riserve finanziarie anche mediante investimenti garantiti;
- svolge ogni altra attività che sia utile al conseguimento dei fini sociali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione può emettere "titoli di solidarietà".



L'Associazione può acquisire quote di partecipazione in società di persone o di capitali che abbiano scopi istituzionali affini ai propri.

ARTICOLO 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai soci o a terzi. Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in quote di fondi d'investimento, obbligazioni, partecipazioni societarie, buoni del tesoro ed altre forme di investimento che il Consiglio direttivo ritenga opportuno.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- quote associative annuali degli Associati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- contributi dello Stato o provenienti dall'Unione Europea, di enti o di istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, finalizzati al sostegno di specifiche attività o progetti inerenti le attività istituzionali;
- proventi derivanti dalla raccolta occasionale di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, per beni ceduti di modico valore;
- proventi derivanti dalle attività connesse alle attività istituzionali;
- beni immobili e mobili;
- contributi ricevuti da organismi internazionali;
- entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con la Pubblica Amministrazione;
- rimborsi per spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali derivanti da convenzioni con enti pubblici;
- entrate derivanti dalle attività istituzionali svolte in convenzione con soggetti Privati;
- redditi derivanti dal suo Patrimonio;
- introiti realizzati nello svolgimento della sua attività e ogni altro tipo di entrata dipendente da attività istituzionali o ad esse connesse;
- altre entrate potranno derivare dalla prestazione di attività, dall'erogazione di servizi convenzionati, da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento delle associazioni, da attività commerciali svolte nei confronti di soci o di terzi, purché le entrate siano finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati nello statuto.

Il Consiglio Direttivo, annualmente, stabilisce la quota associativa minima annuale.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento della quota annuale stabilita quale quota associativa. È comunque facoltà dei soci dell'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al Fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Fondo di Dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per atto tra vivi a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 6 – SOCI



Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani (comunitari ed extracomunitari) di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti anche morali e sociali, che ne facciano domanda scritta. Possono far parte dell'Associazione anche persone giuridiche ed enti non riconosciuti, in persona dei loro legali rappresentanti. Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento interno ove vigente, ad attenersi alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, al versamento della quota associativa, nonché al versamento della quota annuale stabilita per tutta la durata dell'anno sociale.

Sono soci dell'Associazione i:

- Soci Fondatori
- Soci Ordinari
- Soci Onorari
- Soci Aggregati
- Soci Volontari.

Sono *Soci Fondatori* le persone fisiche indicate nell'Atto costitutivo.

Sono *Soci Ordinari* tutti coloro i quali, avendo preso conoscenza dello Statuto dell'Associazione e condividendone gli scopi, intendano contribuire allo sviluppo delle iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi stessi, con il loro impegno personale nelle attività di ricerca, gestione operativa, partecipazione agli organi sociali, promozione e rappresentanza.

Ogni nuovo Socio Ordinario dovrà essere presentato da due Soci Fondatori o Ordinari inoltrando apposito modulo di domanda al Consiglio Direttivo al quale è riservata la ratifica dell'ammissione di nuovi Soci.

Sono *Soci Onorari* personalità della scienza, della cultura, dell'economia o della Pubblica Amministrazione che hanno svolto o svolgono attività di particolare rilievo nei campi di interesse dell'Associazione. Essi vengono nominati dal Consiglio Direttivo, anche su proposta dell'Assemblea e, una volta accettata formalmente la nomina, sono esonerati dal versamento di quote associative.

Sono *Soci Aggregati* le persone fisiche raggruppate in "classe scolastica" o "gruppo familiare" che, nell'ambito di particolari attività e condividendo gli scopi associativi, desiderano partecipare a particolari iniziative didattiche o divulgative.

Sono *Soci Volontari* quelle persone fisiche che, condividendo gli scopi statutari dell'Associazione sopra descritti e consapevoli dell'importanza sociale che ha assunto il volontariato nella nostra società, svolgono con esclusivo spirito di solidarietà ed a titolo gratuito le attività loro richieste nell'ambito delle iniziative e programmi dell'Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti previsti dal regolamento dell'Associazione. Inoltre, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, così come previsto dall'art. 2, comma 2 e 3 della legge n. 266/1991.

Il Socio Volontario gode, durante lo svolgimento della sua attività di volontariato, di una copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi. In caso di sinistro, egli deve presentare entro tre giorni al Presidente dell'Associazione notifica dell'accaduto esibendo la documentazione prevista dal regolamento della polizza.

La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I Soci Fondatori, Ordinari, Aggregati e Volontari sono tenuti al versamento di una quota sociale annuale minima stabilita dal Consiglio direttivo.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.



L'adesione comporta l'approvazione degli scopi dell'Associazione, l'impegno all'osservanza dello Statuto e delle decisioni assunte dagli organi deliberanti.

L'adesione all'Associazione comporta per l'Associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli Enti, le Associazioni, i Gruppi, le Fondazioni, le Amministrazioni possono diventare Soci dell'Associazione con diritto a un solo voto nell'Assemblea dei Soci conformemente a quanto stabilito con apposito regolamento.

In ordine alle domande di ammissione, il Consiglio Direttivo deve provvedere entro trenta (30) giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto, telegramma, o anche e-mail, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa.

I soci che abbiano receduto o comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno nessun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa ai sensi dell'art. 24 c.c..

Si decade dall'appartenenza all'associazione:

- per dimissioni inviate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per morte;
- in caso di mancato versamento della quota annuale di iscrizione, entro i 60 giorni successivi alla data stabilita dal Consiglio Direttivo, il Socio è considerato moroso e pertanto decade;
- per gravi motivi o condotta contraria alle finalità dell'Associazione, in tal caso la decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato in proposito l'interessato.

ARTICOLO 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi del Centro Studi Naturalistici:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

ARTICOLO 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i Soci maggiorenni regolarmente iscritti almeno dall'anno solare precedente in regola con il versamento delle quote associative annuali.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota associativa versata. Essa può essere Ordinaria o Straordinaria.

Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e di quello Preventivo. Il termine può essere prorogato a sei (6) mesi, dal Consiglio Direttivo, quando particolari esigenze lo richiedano.

Essa inoltre:

- provvede all'elezione del Consiglio Direttivo;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;



- delibera inoltre su qualsiasi altro argomento lasciato espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché su qualsiasi altro argomento lasciato espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può essere convocata quando il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci o di almeno la metà dei Consiglieri, con avviso di convocazione affisso nei locali della sede sociale a cui tutti i soci hanno libero accesso nei modi previsti e decisi dall'organo direttivo, almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Può essere convocata anche mediante telefax o e-mail da spedirsi ai soci, rispettivamente al numero o all'indirizzo risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso/comunicazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere stabilita la seconda convocazione da tenersi in un giorno successivo.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Soci aventi diritto al voto e l'intero Consiglio Direttivo.

L'Assemblea potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale.

L'Assemblea ordinaria è validamente *costituita*:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria validamente *delibera*:

- in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto (metà più uno);
- in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati intervenuti (metà più uno).

L'Assemblea straordinaria è validamente *costituita*:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli Associati aventi diritto;
- in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria validamente *delibera*:

- in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto;
- in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto (metà più uno).

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento dal membro anagraficamente più anziano del Consiglio direttivo. In assenza di Consiglieri, l'Assemblea elegge il proprio Presidente tra una delle persone legalmente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Per le modifiche di statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

ARTICOLO 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei Soci, composto a scelta dell'Assemblea stessa, da un numero di membri dispari variabile da tre a sette, compresi il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; dura in carica cinque esercizi sociali.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, scegliendo tra i suoi membri, elegge: il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione.

In deroga al precedente comma, l'Assemblea straordinaria che approva il presente Statuto, procede all'elezione del Presidente, del Tesoriere e del Segretario dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente e, potrà delegare ai propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese, e quindi nominare direttori e procuratori *ad negotia*, e conferire ad essi parte dei propri poteri.

Il Consiglio Direttivo nomina, con facoltà di scelta anche tra i Soci non candidati e non eletti o anche tra non Soci, purché esperto in materia amministrativo-contabile, il Tesoriere. Il Tesoriere nominato, se non scelto tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive in qualità di esperto consulente in materia amministrativo-contabile.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- delibera circa l'ammissione e l'esclusione dei Soci e determina le quote annue associative;
- può, all'occorrenza, nominare i membri del Comitato scientifico e delle Commissioni speciali disciplinate dal Regolamento di cui all'art. 17 con le modalità ivi stabilite;
- fissa le modalità per la realizzazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità di attuazione attraverso la predisposizione di uno schema di Regolamento di esecuzione dello Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e ne controlla l'esecuzione;
- predispone, di concerto con il Tesoriere, i rendiconti dell'attività ed i progetti di Bilancio Consuntivo e Preventivo da presentare all'Assemblea dei Soci;
- decide sull'attività e le iniziative, sulla sua collaborazione con terzi e sulla gestione dei fondi disponibili;
- delibera l'accettazione delle donazioni;
- delibera sulle acquisizioni in affitto, concessione o proprietà, di aree naturali di rilevante interesse conservazionistico, aree da riqualificare, superfici finalizzate alla riduzione dei gas serra e strutture necessarie alla conduzione di programmi di educazione ambientale;
- delibera sull'acquisizione di quote di partecipazione in società di persone o di capitali che abbiano scopi istituzionali affini ai propri;
- controlla l'andamento delle attività di ricerca e verifica la compatibilità delle attività stesse con le norme e gli scopi statutari;
- decide sull'approvazione dei progetti dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente per mezzo dell'affissione dell'ordine del giorno nella sede sociale almeno otto giorni prima. Può essere convocato anche mediante telefax, SMS o e-mail da spedirsi ai membri, rispettivamente al numero o all'indirizzo comunicato dagli stessi almeno tre giorni prima dell'adunanza.



Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo deve essere riunito entro venti giorni quando viene richiesto da almeno due Consiglieri.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide a maggioranza semplice dei membri presenti.

Dopo tre assenze, consecutive e non giustificate, di un Consigliere dalle riunioni, il Consiglio ne pronunzia la decadenza dalla carica e diviene Consigliere il Socio eletto col maggiore numero di voti.

Ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. C), D.lgs. n. 460/1997 per le attività svolte dai componenti del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi direttivi, il Regolamento può prevedere un compenso, che non costituisce distribuzione indiretta di utili, per importi non superiori alle tariffe previste per gli iscritti al registro dei revisori contabili che facciano parte di collegi sindacali di società di capitale, così come previsto.

ARTICOLO 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, adotta in via d'urgenza e salvo successiva ratifica del Consiglio Direttivo tutti quei provvedimenti ed iniziative necessari al raggiungimento degli scopi sociali, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente dura in carica cinque esercizi sociali e comunque non oltre il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. E' rieleggibile.

ARTICOLO 11 – RAPPRESENTANZA LEGALE E RESPONSABILITÀ

La firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione avanti a qualsiasi autorità amministrativa, nei confronti dei terzi ed in giudizio, spetta al Presidente.

Il Presidente può delegare parte delle proprie attribuzioni ed il suo potere di firma per atti di gestione ad un membro o più membri del Consiglio Direttivo oppure a persone di sua fiducia, previa autorizzazione ed annotazione in apposito verbale, da parte dello stesso Consiglio Direttivo.

La responsabilità delle decisioni deliberate dal Consiglio è assunta solidalmente da tutti Consiglieri, ad esclusione dei dissenzienti i quali abbiano fatto verbalizzare la propria opposizione e degli assenti che abbiano comunicato per iscritto al Presidente il proprio dissenso nel termine perentorio di 30 giorni dalla deliberazione.

ARTICOLO 12 – IL SEGRETARIO

Il Segretario dell'Associazione, eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed in particolare coordina le attività tecnico-scientifiche ed organizzative attraverso la cura dei rapporti tra Organi sociali, Settori di ricerca, Gruppi di lavoro e Soci.

Il Segretario prende in consegna i beni mobili ed immobili dell'Associazione e, in collaborazione con il Tesoriere, tiene aggiornati i libri degli inventari, cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro dei Soci dell'Associazione.

Il Segretario dura in carica cinque esercizi sociali e comunque non oltre il Consiglio Direttivo che lo ha eletto. E' rieleggibile.

ARTICOLO 13 – IL TESORIERE



Il Tesoriere dell'Associazione è nominato dal Consiglio direttivo con le modalità stabilite all'art. 9. Egli cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il Bilancio Consuntivo e quello Preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Inoltre, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

Periodicamente o a richiesta, il Tesoriere relaziona al Consiglio Direttivo sulla situazione amministrativo-contabile dell'Associazione.

Il Tesoriere, se nominato tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica cinque esercizi sociali mentre negli altri casi dura in carica due esercizi sociali e comunque non oltre il Consiglio direttivo che lo ha nominato. E' rieleggibile.

ARTICOLO 14 – BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L'esercizio sociale dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ciascun anno, quindi ciascun esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno successivo. Entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente e del Bilancio Preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I Bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

In caso di richiesta ed accoglimento del riconoscimento della Personalità Giuridica per l'Associazione nel massimo ossequio al primario requisito di tutela e garanzia dei terzi a norma del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 e successive modificazioni: "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato I della legge 15 marzo 1997, 59) (G.U. 7 dicembre 2000, n. 286), il Bilancio Sociale sarà sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili affinché attesti, con apposita relazione che, la redazione del rendiconto economico-finanziario dell'Associazione rappresenti un'immagine veritiera e corretta della situazione finanziaria.

ARTICOLO 15 – ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Le sedi periferiche dell'Associazione possono essere costituite nell'ambito di un territorio interregionale, regionale o provinciale con la finalità di rendere più efficienti e capillari le attività associative su scala locale.

L'organizzazione periferica è disciplinata dal Regolamento di cui all'art. 16.

ARTICOLO 16 – REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo predispone lo schema di Regolamento di esecuzione del presente Statuto da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

Inoltre, il Consiglio Direttivo emana i regolamenti necessari per la organizzazione ed il finanziamento delle attività dell'Associazione.

ARTICOLO 17 – AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.



ARTICOLO 18 – SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23/12/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale dove ha la sede legale l'Associazione.

ARTICOLO 20 – LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del codice civile, nel decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alla Legge-quadro sul volontariato N. 266 del 11/08/1991 ed al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio e, nelle leggi vigenti in quanto compatibili.-----

